

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMISO RG CORSO VITTORIO
EMANUELE 451

Numero REA: RG - 68563

Codice fiscale: 00809440886

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-05-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
ad atto in data
19 maggio 2020
Rep. N. 36520/15511

"COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE"

=====

S T A T U T O

=====

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita con sede in Comiso, la società cooperativa sociale denominata **"COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE"**.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

Durata

La Cooperativa avrà durata di anni cinquanta (50) a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3

Norme Applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi **sociosanitari** ed educativi.

Lo scopo che i "soci cooperatori" della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.,

senza fini di speculazione privata.

Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Art. 5

Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio-sanitari (comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri diurni, **consultori**, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, (con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-**detentiva** e famiglie di detenuti;

b) la creazione, l'acquisizione e la gestione di strutture socio-sanitarie per anziani, **inabili** minori, portatori di handicap quali:

- case di riposo;
- case protette per minori, **inabili** ed anziani;
- centri di assistenza;
- centri **riabilitativi**;
- case albergo per minori, **inabili** ed anziani;
- day ospital;
- case di accoglienza per **gestanti** e ragazze madri;
- istituti di ricovero per minori;
- asili nido;
- centri diurni di assistenza e di incontro per minori **inabili** ed anziani;
- comunità alloggio;

c) creazione, acquisizione e gestione di **ludoteche**;

d) creazione, acquisizione e gestione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

e) organizzazione e gestione di servizi, di **equipe** socio-medico-**psicopedagogica** e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:

- favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente **disadattati** in età pre e post scolare;
- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
- realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
- assistenza a sostegno di bambini portatori o no di

handicap in età da 0 a 3 anni;

- attività ricreative volte alla integrazione e alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;

f) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;

g) organizzazione e gestione di colonie per minori, **disagiati** e non portatori di handicaps;

h) organizzazione e gestione di soggiorni **climatici** e gite per anziani, **inabili** e minori;

i) organizzazione e gestione di servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale;

l) istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività **parascolastiche**, nonché servizi ausiliari di collocamento prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e **pedagogici**;

m) assistenza e cura specialistica, riabilitazione, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, et.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);

n) prestazioni di servizi di trasporto e di servizio mensa;

o) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;

p) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria, assumendo autonome iniziative di lavoro, sia a livello individuale che di gruppo, attraverso la gestione, l'acquisto, o l'affitto di aziende agricole o di terreni da adibire alla conduzione diretta da parte dei soci per la produzione agricola o di allevamento: nonché attività artigianali e di altro genere che consentono l'inserimento nel mondo del lavoro;

q) istituzione e gestione di consultorio familiare;

r) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione e riqualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

s) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;

t) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociale e sanitari;

u) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando l'occupazione di

tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

v) gestione di uffici di servizi sociali e di segretario sociale di consulenza;

z) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto.

1. servizi di supporto socio-educativo a minori;
2. erogazione di servizi di assistenza all'autonomia, alla comunicazione e al trasporto per alunni e studenti con disabilità psico-fisica e sensoriale;
3. servizi di refezione e gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere, compreso il trasporto pasti dal centro confezionamento ed il successivo servizio al tavolo, il porzionamento e il confezionamento di pasti, la loro somministrazione e fornitura di vettovaglie;
4. gestione del servizio di trasporto scolastico e urbano, anche con mezzi omologati per disabili;
5. servizi di conduzione e vigilanza scuolabus comunali;
6. noleggio, con e senza conducente, di mezzi di trasporto;
7. gestione RSA (Residenze Sanitarie Assistite), cure domiciliari-ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ad erogazione mista e/o per conto delle Aziende Sanitarie, servizi infermieristici, riabilitativi, fisioterapici e logopedici a domicilio o presso centri;
8. gestione di servizi di pulizia, specializzata e non, di edifici, macchinari industriali, custodia e facchinaggio c/o strutture pubbliche, strutture comunali, uffici giudiziari, strutture museali ecc;
9. servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e fumigazione di edifici, navi, treni, aeroplani ecc.;
10. gestione e manutenzione di impianti e servizi idrici integrati (conduzione, captazione, fornitura, depurazione, sollevamento e distribuzione idrica);
11. gestione di piscine (custodia, apertura e chiusura, assistenza bagnanti, pulizia e funzionamento degli impianti, ecc.);
12. gestione di eventi ed impianti sportivi;
13. gestione di servizi cimiteriali;
14. gestione del servizio di distribuzione gas ed elettricità;
15. lavori di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti fognari ed elettrici;
16. servizi di gestione vigilanza non armata, custodia, guardiania e portierato presso uffici, pubblici e privati, a bordo di treni, navi, battelli e/o altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
17. servizi di gestione manutenzione del verde pubblico, ivi compreso carico e trasporto in discarica del materiale di risulta;

18. gestione, nei limiti della normativa vigente, di mezzi di comunicazione (radio, televisione, riviste, giornali online) attraverso la titolarità di canali televisivi nonché di testate giornalistiche;

19. erogazione di corsi di formazione professionale anche tramite FAD;

20. servizi di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, avviamento alla formazione, promozione di tirocini extracurricolari, informazione sugli incentivi all'occupazione, promozione di prestazioni socialmente utili, supporto all'autoimpiego, attività di incontro domanda/offerta di lavoro (c.d. "machting");

21. elaborazione e registrazione elettronica di dati contabili (esclusi i CAF);

22. organizzazione di iniziative di commercializzazione, anche in campo comunitario ed estero, ricerche di mercato, marketing industriale e dei servizi;

23. marketing no profit, trade marketing, direct marketing, comunicazione d'impresa; piani pubblicitari, organizzazione e formazione reti di vendita, comunicazione interpersonale, svolgimento di indagini di mercato per presentare proposte e progetti di iniziative ai vari enti interessati, servizi di copisteria ed editing, cartellonistica, attività inerenti l'innovazione tecnologica, attività legate alla "new economy", elaborazione dati e consulenza, promozione e realizzazione di collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area di intervento specifico e con l'esterno; redazione e realizzazione di studi e progetti di fattibilità economica;

24. operare, direttamente e attraverso collaboratori, agenti, concessionari, rivenditori, franchisor o attraverso network marketing, in tutto il territorio sia europeo che extraeuropeo, direttamente o attraverso internet, e compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali connesse anche a mezzo e-commerce, marketing di prossimità, anche attraverso wi-fi e banda larga;

25. attività di marketing e comunicazione, organizzazione, realizzazione e gestione di convegni, fiere, manifestazioni, centri, sale, strutture congressuali, compresi i servizi di interpretariato, traduzione, segreteria multilingue, servizi di hostess, noleggio di impianti audiovisivi e apparecchiature informatiche, servizi di supporto pregressuale e congressuale e di gestione logistica;

26. attività di realizzazione e gestione di strutture e di complessi turistico ricettivi (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agriturismo, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, alloggi di turismo rurale, country

house);

27. organizzazione ed acquisizione di lidi o arenili in spiagge pubbliche da attrezzare alla fruizione di privati; predisporre e attivare finanziamenti pubblici e privati per la acquisizione e/o progettazione di piani integrati per ottenere il riconoscimento di bandiere blu o di altri riconoscimenti ambientali relativi alle spiagge ed ai litorali italiani;

28. attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali e con il turismo nautico, quali la costruzione e gestione di stabilimenti balneari, porti e approdi turistici, nonché le attività di gestione di strutture per la nautica da diporto e di noleggio e locazione di unità da diporto, ivi compresa l'attività di charter nautico;

29. attività di tour operator e di agenzie di viaggio e turismo, vendita di prodotti e servizi turistici, anche attraverso e-commerce;

30. attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi operanti (per fini esclusivamente o prevalentemente turistici) nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, di quelle naturali, ivi compreso il termalismo e le specialità artistiche ed artigianali del territorio; fra tali attività sono comprese quelle di indirizzo sportivo, ricreativo ad alta valenza turistica quali ad esempio: campi da golf, aree, sentieri e percorsi naturalistici e particolari segmenti di utenza turistica quali il turismo equestre, la pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving;

31. attività di animazione e sensibilizzazione del territorio in particolare a fini turistici, attività di servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande con annesse attività di intrattenimento, compresa l'attività di catering;

32. operare nel campo dello sviluppo della produzione e della commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ai fini (e nei limiti) previsti dagli articoli 25-32 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche nella legge 17 dicembre n. 221 e ss.mm.ii, quali:

- ricerca e selezione di fornitori e prodotti sul mercato cinese e gestione dei relativi ordini, inclusa gestione dello shopping a distanza mediante qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica e tecnologica;

- commercializzazione mediante tecnologie innovative, internet e, in genere nuove tecnologie, anche avvalendosi allo scopo di attività di marketing strategico e operativo e ricerche di mercato, dei servizi di cui sopra nel rispetto

delle norme in materia di privacy;

- commercializzazione, in Italia e all'estero, di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore pubblicitario connessi direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate;

- qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione di appalti, gare, trattative private, di enti locali (comuni, comunità **montane**, province, regioni, unità sanitarie locali, etc.) o con enti pubblici morali e privati. la cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè acquistare o prendere in affitto impianti e attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria e utili necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonchè tra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci nonchè a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e **fidejussori** diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci **istituendo** una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci "lavoratori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori possono essere "ordinari" o "speciali".

Oltre ai soci "lavoratori", possono essere ammessi soci "sovventori", soci "possessori di azioni di partecipazione cooperativa" o soci titolari di azioni emesse in relazione ad altri strumenti finanziari.

Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della L. n. 381/91, art. 2.

I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 381/91, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Il socio lavoratore che intenda intraprendere attività lavorativa alle dipendenze o in favore di terzi, anche con forme di collaborazione o consulenza esterna, ha il tassativo obbligo di darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa specificando il tipo di posizione che intende assumere nei confronti del terzo, il tipo di attività da svolgere ed i termini temporali dell'**insorgendo** rapporto.

Il Consiglio, nel termine di giorni 15 dalla ricezione di detta richiesta, tenuto conto della natura dell'attività e del prevalente interesse sociale, potrà autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di detta attività in concomitanza con il rapporto associativo.

In caso di mancata autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione in questione deve intendersi negata.

In caso di mancata comunicazione da parte del socio o di

denegato consenso - espresso o tacito - del Consiglio di Amministrazione, il socio non potrà in nessun caso intraprendere l'attività in questione, pena l'esclusione dello stesso dalla compagine sociale della Cooperativa.

Art. 7

Soci ordinari

Sono denominati soci lavoratori "ordinari" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il socio, in particolare, partecipa al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipologia dei rapporti che si intendono attuare.

Nel regolamento interno, inoltre, viene determinato il trattamento economico spettante sia ai soci aventi rapporto di lavoro subordinato sia ai soci con rapporto di lavoro autonomo.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci lavoratori "ordinari", con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 8

Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria "speciale" in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci "speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio "speciale";
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

A norma dell'art. 2527 c.c. i soci ammessi alla categoria "speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori "ordinari".

Ai soci "speciali" può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "speciali" non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria "speciale" non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci "speciali" non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci "speciali" possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci "speciali" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio "speciale" è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo

9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Art. 9

Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere perfettamente specificato la **volontarietà** del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 8 del presente statuto.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale, la sede legale, il luogo e la data di costituzione;
- b) la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nel precedente punto b) relativamente alle persone fisiche.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di

incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10

Diritti ed obblighi dei soci

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I "soci lavoratori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- 3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestando il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato

dell'attività svolta.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente, **nonché** di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, **nonché**, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

Trasferimento delle quote

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Art. 13

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di

Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si **constatano** i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 14

Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore che:

- 1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato:
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 2. per mutuo consenso;
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 10 e seguenti;
 - b. diverso da quello subordinato:
 1. per mutuo consenso;
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
 - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti **pensionistici** previsti dalla legge;
 - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento

della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni della ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dell'articolo 32 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le frazioni della quota assegnate al socio ex art. 2545 **sexies** c.c. la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 17

Decesso del socio

In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 18

Prescrizione dei diritti

I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

Art. 19

Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Art. 20

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 21

Requisiti dei soci sovventori

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art. 22

Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, c.c.

Art. 23

Acquisto della qualità di socio sovventore

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle

lettere b) e c) dell'art. 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo art. 29, lett. g), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 24

Diritti dei soci sovventori

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso alla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La delibera di emissione di cui all'art. 23, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva **divisibile**, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo

quello dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 25

Obblighi dei soci sovventori

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 26

Trasferimento delle azioni dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Art. 27

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo

corrispondente al valore nominale e alla quota parte della riserva **divisibile** di cui al successivo art. 29, lett. g), ad esse spettante.

Art. 28

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 29

Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro cinquantuno centesimi sessantacinque (euro 51,65); il numero minimo di quote da sottoscrivere è quattro;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro cinquantuno centesimi sessantacinque (euro 51,65); destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro cinquantuno centesimi sessantacinque (euro 51,65);

d) dalla riserva legale formata con le quote degli utili d'esercizio di cui all'art. 32 del presente statuto;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva **divisibile** formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 32 del presente statuto;

g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori, nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

La riserva **divisibile** di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1°, del codice civile.

Art. 30

Esercizio sociale e bilancio

La Cooperativa, avendo per oggetto sociale entrambe le attività e gli scopi di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del giorno 8 novembre 1996, è tenuta alla gestione separata della contabilità per singolo settore di attività.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro centottanta giorni (180 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni (90 gg.) dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni (180 gg.).

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 31

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente agli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. I **ristorni** - in via generale - debbono considerare quantità e qualità dell'apporto mutualistico.

Salvo comunque quanto disposto all'art. 8 comma 4° del presente statuto, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari previsti dal

presente statuto.

La ripartizione dei **ristorni** ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alla lettera a) ed al punto c2) del successivo art. 32.

Art. 32

Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto **destinandolo**:

a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a due punti, fermo restando il privilegio stabilito nel precedente art. 24, comma 6;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi**, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari **partecipativi** diversi dai soci cooperatori;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 31 del presente statuto;

g) un'eventuale quota alla riserva **divisibile** destinata ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi** diversi dai soci cooperatori;

h) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio

sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 33

Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa o dei Possessori di Strumenti finanziari non **partecipativi** o degli obbligazionisti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 34

Convocazione

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "La Sicilia", "Il Giornale di Sicilia", "La Gazzetta del Sud", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio

diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 30 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 35

Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse **ritenerlo** utile, approva anche il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge e se comunque ritenuto opportuno, i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 47 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, se nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c., se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle

disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

12) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 36

Assemblea Straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

Art. 37

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma in nessun caso con voto segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 38

Interventi - Voto - Rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto ma il socio appartenente alla categoria "speciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Ogni socio sovventore persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito a norma del precedente articolo 24 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 39

Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di entrambi da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 40

Assemblee Speciali

Le Assemblee Speciali dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa o dei Possessori di strumenti finanziari non **partecipativi** o degli obbligazionisti, per le quali valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non **partecipativi** o di obbligazioni devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di **impugnarne** le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non **partecipativi** nei rapporti con la società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 41

Nomina - Composizione - Durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero **sette** consiglieri eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il

Vice-Presidente; può delegare, **determinandole** nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di centoventi giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 42

Competenze e Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di partecipazione cooperativa";

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale.

Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e muti concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 5 del presente statuto.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, se nominato, nonché dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni **lesive** dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 43

Sostituzione degli Amministratori

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea **perché** provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

Art. 44

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente, o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art. 45

Collegio Sindacale

Nomina - Composizione - Durata

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente art. 35, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

Art. 46

Competenze e Riunioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo

contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti **censurabili** di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Art. 47

Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di Società di Revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della

revisione.

Il Revisore, o la Società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 48

Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 49

Devoluzione Patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente **rivalutate** ed i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari **partecipativi**, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari **partecipativi** della riserva **divisibile** eventualmente costituita ed a loro riservata.

Art. 50

Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 29, 30, 32 e 49 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Consta di quarantaquattro pagine.

Ragusa, 25 maggio 2020

F.to: Giovanna Falco notaio